

*Sulle controversie per esclusione di un utente da una comunanza agraria*

La controversia con la quale il privato insorge avverso la propria esclusione dall'elenco degli utenti di comunanza agraria disposta con atto amministrativo dagli organi della comunanza medesima, non al mero fine di contestare la responsabilità formale di detto atto, ma allo scopo di ottenere il riconoscimento del diritto di uso civico è devoluta, in quanto attinente a posizioni di diritto soggettivo, alla competenza giurisdizionale del giudice dei diritti, e cioè, del commissario regionale, in primo grado, e della sezione speciale della corte d'appello di Roma, in secondo grado. cui spetta, a norma dell'art. 5 l. 20 marzo 1865. n. 2248 all. E, il potere di disapplicare quell'atto amministrativo, ove sia riconosciuto illegittimo. — Cass., 22 aprile 1978. n. 1916. Mercuri c. Comunanza agr. Valle S. Martino, in Rep. Fo.it., 1978 n. 4, e pubbl. in Giur. it., 1978,I, 1, 1410.